

104



Dott. GIANCARLO ANTONIONI
NOTAIO

Repertorio n. 239185

Atto n. 29495

ATTO COSTITUTIVO

Repubblica Italiana

L'anno millenovecentonovantaquattro, il giorno ventisei del mese di marzo

23 marzo 1994

REGISTRATO A PERUGIA
il 9.5.94
al N.ro 2004

In Perugia, nel mio Studio in Via Martiri dei Lager n.78 -

Innanzi a me dott. Giancarlo Antonioni, Notaio in Perugia e iscritto al Collegio Notarile del Distretto di questa città, senza l'assistenza dei testimoni, avendovi i comparenti rinunziato, fra loro d'accordo e col mio consenso

Eseguite le formalità di legge
N. 5931 Reg.
Med. A e N. 26203.
Reg. Tribunale di Perugia
Perugia, 19.5.94
IL DIRETTORE DI CANCELLERIA

sono comparsi i signori

Gen. SALVATORE ANTONIO nato a Napoli il 1° luglio 1931, residente a Perugia, Via Gregorovius n.27/h, Generale dell'Esercito a riposo (cod. fisc. SLV NTN 31L01 F839D)

GIGLIOTTI dott. ENRICO nato a Mongiana (CZ) il 10 maggio 1924, residente a Perugia, Via Savonarola n.52, pensionato (cod. fisc. GGL NRC 24E10 F364R)

VICARELLI LEONARDO nato a Perugia il 27 agosto 1943, qui residente, Via Clarisse n.12, consulente aziendale (cod. fisc. VCR LRD 43M27 G478C)

BAGLIONI CARLA nata ad Umbertide il 12 luglio 1942,

residente a Perugia, Via P.Brazzà n.35, impiegata
(cod. fisc. BGL CRL 42L52 D786V)

ALTISSIMI dott. ATHOS nato a Perugia l'11 settembre
1920, qui residente, Via D.Alighieri n.60, medico
(cod. fisc. LTS THS 20P11 G478J)

BALDUCCI dott.GIACOMO nato a Corciano (PG) il 19
ottobre 1924, residente a Perugia, Via G.Mameli
n.9, medico (cod. fisc. BLD GCM 24R19 C990J)

BOLDRINI MARIA FRANCESCA nata a Perugia il 19 ago-
stò 1949, qui residente, Via P.Brazzà n.35, casa-
linga (cod. fisc. BLD MFR 49M59 G478H)

BETTI ADRIANA nata a Perugia il 25 dicembre 1924,
qui residente, Via Assisana n.11, imprenditrice
(cod. fisc. BTT DRN 24T65 G478K)

GASPERI BERNARDETTA nata a Magione il 10 luglio
1953, residente a Perugia, Via Strozzacapponi n.77,
impiegata (cod. fisc. GSP BNR 53L50 E805G)

GALMACCI comm. rag. GELLIO nato a Perugia il 16 di-
cembre 1925, qui residente, Via Monteverdi n.5,
commercialista (cod. fisc. GLM GLL 25T16 G478Q)

BAGLIONI ENNIO nato a Città di Castello il 6 luglio
1957, residente a Perugia, Via M.Alta n.33, disoc-
cupato (cod. fisc. BGL NNE 57L06 C745S)

FUCA' FORTUNATO nato ad Aragona (AG) il 18 giugno
1919, residente a Perugia, Via delle Caravelle

Autunno
Luca
Luca
Luca

n.21, pensionato (cod. fisc. FCU FTN 19H18 A351R)

PERAIO IVANA nata a Perugia il 14 ottobre 1961, qui
residente, Via T.Tasso n.3, impiegata (cod. fisc.
PRE VNI 6LR54 G478B)

PITTERI MASSIMO nato a Portogruaro (VE) il 19 otto-
bre 1922, residente a Perugia, Via Beatrice n.17/b,
ingegnere (cod. fisc. PTT MSM 22R19 G914Q)

I comparenti, cittadini italiani, della cui identi-
tà personale io Notaio sono certo, con il presente
atto convengono e stipulano quanto segue:

1) Tra i comparenti è costituita una società coope-
rativa sociale a responsabilità limitata sotto la
denominazione "COOPERATIVA SOCIALE "PERUSIA" PATRO-
CINIO COMITATO CROCE ROSSA ITALIANA PERUGIA s.c.s.
a.r.l."

2) La società ha sede in Perugia, Via Oberdan n.50.

3) La durata della società è determinata sino al 31
dicembre 2050.

4) L'oggetto della cooperativa è quello specificato
all'art.3) dello statuto, sotto la cui osservanza e
delle norme di legge in materia la società è retta
e costituita; tale statuto si compone di n. 24
(ventiquattro) articoli, viene da me letto ai com-
parenti e quindi allegato al presente atto, previa
approvazione dei comparenti stessi, sotto la lette-

ra "A" per farne parte integrante, sostanziale e
inscindibile.

5) Il capitale sociale è determinato da un numero
illimitato di quote ciascuna di valore non inferiore
a lire 50.000 (cinquantamila).

I costituenti dichiarano di sottoscrivere ciascuno
una quota, per cui il capitale sociale iniziale è
di lire 700.000 (settecentomila).

I soci danno atto reciprocamente del già avvenuto
versamento delle quote sottoscritte alle casse so-
ciali.

6) Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 di-
cembre 1994.

7) I soci passano alla nomina delle cariche sociali
e all'unanimità, con voto palese e con le astensio-
ni di rito

deliberano

a) che il primo Consiglio di Amministrazione, che
durerà in carica per i primi tre esercizi sociali,
sarà composto di nove membri, che sono eletti nelle
persone dei soci signori Gen. Salvatore Antonio,
Gigliotti dott. Enrico, Vicarelli Leonardo, Baglio-
ni Carla, Altissimi dott. Athos, Balducci dott.
Giacomo, Boldrini Maria Francesca, Betti Adriana,
Gasperi Bernardetta; i nominati, al loro interno,

con i poteri di cui all'art. 18) dello statuto sociale eleggono i signori Gen. Salvatore Antonio e Gigliotti dott. Enrico rispettivamente alle cariche di Presidente e Vice Presidente del Consiglio stesso;

b) che il primo Collegio Sindacale, che durerà in carica per i primi tre esercizi, sarà composto dai soci signori Galmacci comm. rag. Gellio, Presidente, Baglioni Ennio e Fucà Fortunato, Sindaci Effettivi, e Peraio Ivana e Pitteri Massimo, Sindaci supplenti.

Tutti i nominati, presenti, accettano le cariche.

La nomina dei Proviviri è rinviata alla prossima assemblea.

8) Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, come sopra nominato, viene delegato ad apportare al presente atto costitutivo ed allo statuto allegato quelle modifiche che fossero richieste dall'Autorità Giudiziaria in sede di omologazione; è autorizzato inoltre ad apportare modifiche o aggiunte di particolari clausole richieste dalla Regione per usufruire di agevolazioni riguardanti provvedimenti creditizi a favore del settore in cui la cooperativa svolge la propria attività.

9) Le spese del presente atto e conseguenti sono a

carico della società; vengono indicate approssima-

tivamente in lire 2.000.000 (lire duemilioni).

10) Alle firme marginali del presente atto sono delegati i signori Gen. Salvatore Antonio, Gigliotti dott. Enrico e Vicarelli Leonardo.

Richiesto, io Notaio ho ricevuto il presente atto, dattiloscritto da persona di mia fiducia e da me letto ai comparenti che, interpellati, dichiarano di approvarlo.

Consta di due fogli di cui sono occupate pagine cinque e parte della sesta.

Antonio Salvatore
Francesco Bolla

Paolo Baggio
Giuseppe Baldacci

Luigi Bagnato
Luigi Bagnato

Enzo Bagnato

Luigi Bagnato


Luigi Bagnato

Luigi Bagnato

Luigi Bagnato

Luigi Bagnato

Luigi Bagnato



Handwritten signature



STATUTO PER UNA COOPERATIVA SOCIALE

ART. 1 - DENOMINAZIONE E DURATA

E' costituita, con il patrocinio ed il controllo del Comitato Provinciale di Perugia della Croce Rossa Italiana (in seguito denominato "Comitato CRI") una Società cooperativa sociale a responsabilità limitata, con la denominazione "COOPERATIVA SOCIALE "PERUSIA" PATROCINIO COMITATO CROCE ROSSA ITALIANA PERUGIA s.c.s.a.r.l.".

La società ha durata fino al 31 dicembre 2050, ma potrà essere prorogata a norma di legge.

ART. 2 - SEDE

Attualmente la società ha sede in Perugia, Via Oberdan 50, ma potrà essere cambiata con delibera di assemblea ordinaria. Analogamente, con delibera di assemblea ordinaria, possono essere istituite sedi secondarie e periferiche.

ART. 3 - OGGETTO SOCIALE

La cooperativa, nel rispetto dei principi e del metodo della mutualità, senza scopi di lucro, e perseguendo l'interesse generale della comunità alla promozione umana dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio-sanitari, ha per oggetto ogni e qualsiasi attività assistenziale a favore di quanti ne abbiano bisogno per età o per condizione personale e/o familiare. Attività precipua sarà considerata l'assistenza a persone disabili, a domicilio o presso ospedali o altri Istituti di ricovero.

Le predette attività saranno svolte in armonia ed in raccordo con le modalità previste dal Piano socio-sanitario regionale per il riconoscimento alla cooperativa della funzione specifica e prioritaria di pubblico interesse.

La cooperativa potrà inoltre svolgere tutte le attività affini e/o connesse a quelle sopra indicate e quante necessarie per la sua organizzazione ai fini predetti, quali la stipula di convenzioni o appalti con enti pubblici e privati ed il compimento di operazioni commerciali, industriali e finanziarie, mobiliari ed immobiliari, sempre e solo al fine del conseguimento dell'oggetto sociale.

ART. 4 - SOCI

Sono Soci aderenti ordinari quanti siano interessati all'attività della Cooperativa ed al suo sviluppo.

Sono Soci fruitori coloro i quali godono, a vario titolo direttamente o indirettamente, dei servizi prestatii dalla cooperativa.

Il numero dei soci non è limitato e comunque non è inferiore al minimo stabilito per legge.

E' possibile altresì la presenza di soci volontari ai quali si

applicherà la disciplina prevista dall'art. 2 della legge 8 novembre 1991 n° 381 (disciplina delle cooperative sociali). Sarà preferenzialmente ricercata l'adesione, in qualità di Soci prestatori, di lavoratori manuali e/o intellettuali già operanti nei settori di interesse. Possono essere soci anche persone giuridiche pubbliche o private aventi finalità coincidenti con quelle della cooperativa e nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali. Ai sensi della legge n. 59/1992 è consentita altresì l'adesione di Soci sovventori con gli obblighi ed i diritti previsti dalla suddetta legge.

ART. 5 - NUOVI SOCI

L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione insindacabile ed inappellabile degli amministratori su domanda dell'interessato e previo benestare di gradimento espresso dal Comitato CRI.

Il nuovo ammesso dovrà versare, oltre al valore nominale della quota sociale sottoscritta, una somma da determinarsi dagli amministratori per ciascun esercizio sociale, tenuto conto delle riserve patrimoniali risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

ART. 6 - RECESSO DEL SOCIO

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- che abbia perduto i requisiti soggettivi richiesti per l'ammissione;
- che non sia più in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla Cooperativa e deve essere annotata nel libro dei Soci. Essa ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

ART. 7 - ESCLUSIONE DEL SOCIO

Oltre che nei casi previsti dalla legge, gli Amministratori possono escludere il socio:

- a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali o abbia perduto i requisiti necessari o il gradimento del Comitato CRI;
- b) che svolga in proprio attività in contrasto o concorrente con quella della cooperativa;
- c) che non osservi le disposizioni dello Statuto o le

Regolamento interno eventualmente adottato dall'assemblea e le deliberazioni legalmente prese dagli organi sociali:

d) che, senza giustificati motivi, non adempia puntualmente agli obblighi comunque assunti nei confronti della cooperativa.

Nei casi di cui alle lettere c) e d) il socio inadempiente dovrà essere invitato, mediante lettera raccomandata, a mettersi in regola e la sua esclusione potrà essere deliberata solo dopo trascorso un mese dall'invito, perdurando la sua inadempienza. Il provvedimento di esclusione dovrà essere comunicato ai sensi dell'art. 2525 C.C. ed i suoi effetti decorreranno dall'annotazione nel libro soci, fermo restando a favore del socio i diritti previsti dal 3° comma dell'art. 2527 C.C..

ART. 8 - MORTE DEL SOCIO

Nel caso di morte di un socio il rapporto si estingue e gli eredi avranno diritto alla liquidazione della quota ai sensi degli artt. 2528 e 2529 C.C. e del seguente art. 9.

ART. 9 - LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA

Il socio receduto od escluso e gli eredi o legatari del socio defunto, avranno diritto alla liquidazione della quota ai sensi dell'art. 2529 C.C. In nessun caso, comunque, potrà essere liquidata una somma che superi il capitale effettivamente versato e rivalutato ai sensi dell'art. 7 della legge 31-1-1991 n° 38. La richiesta di rimborso deve essere fatta con lettera raccomandata, a pena di decadenza, nei termine di prescrizione legale.

In ogni caso, i soci receduti od esclusi rispondono per due anni dal giorno in cui il recesso o l'esclusione sono avvenuti, sia nei confronti della società per i conferimenti non versati e sia nei confronti dei terzi, nei limiti della quota sottoscritta, per le obbligazioni assunte dalla cooperativa fino alla data in cui ha avuto effetto la cessazione della qualità di socio. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili gli eredi del socio defunto.

ART. 10 - CAPITALE E RISERVE

Il capitale della cooperativa è formato da un numero illimitato di quote sociali del valore nominale di lire 50.000 (cinquantamila).

La riserva legale è costituita dalla percentuale degli utili prevista dalla legge. E' in facoltà dell'assemblea, su proposta degli amministratori, costituire riserve volontarie.

ART. 11 - TRASFERIMENTO DELLE QUOTE

Le quote sociali non possono essere cedute, con effetti nei confronti della Società, senza l'autorizzazione degli amministratori ed il benestare del Comitato CRI.

ART. 12 - ESERCIZIO SOCIALE E UTILI

Gli esercizi sociali si chiuderanno il 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio gli amministratori provvedono alla redazione del bilancio, previo esatto inventario, da compilarsi entrambi con i criteri previsti dalla legge. Gli utili netti di gestione risultanti dal bilancio saranno così destinati:

- a) non meno del 20% al fondo di riserva legale,
- b) una quota pari alla misura prevista dalla legge ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione,
- c) un dividendo ai soci in misura non superiore al tasso di interesse legale, rapportato al capitale effettivamente versato,
- d) una parte alla rivalutazione delle quote nei limiti previsti dall'art. 7 della legge 59/1992,
- e) la rimanenza eventuale sarà destinata dall'Assemblea per fini mutualistici o di beneficenza.

L'Assemblea può sempre deliberare che, in deroga alle disposizioni del comma precedente, la totalità o parte degli utili vengano destinati a fondi di riserva volontari, dedotte comunque le quote di cui alle precedenti lettere a) e b). Le riserve non sono distribuibili ai soci durante l'esistenza della Società.

ART. 13 - ASSEMBLEA

L'assemblea ordinaria è convocata dagli amministratori almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio; essa delibera anche sugli argomenti previsti dall'art. 2364 C.C. Gli Amministratori potranno convocare l'Assemblea ogni qual volta lo riterranno opportuno. L'assemblea ordinaria dovrà essere convocata, senza ritardo, quando ne sia fatta domanda da un numero di soci pari a un quarto del loro numero totale. La richiesta dovrà indicare anche gli argomenti da trattare. L'assemblea straordinaria sarà convocata per eventuali modifiche di statuto o altri casi previsti dalla legge.

Le convocazioni delle Assemblee saranno fatte con lettera raccomandata inviata ai soci almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione o con altro mezzo idoneo a far conoscere la convocazione ai soci stessi.

Nell'avviso di convocazione, che dovrà contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco preciso degli argomenti da trattare, potrà essere indicata la data della seconda convocazione che deve essere successiva a quella della prima.

Anche in mancanza delle formalità di cui sopra, le assemblee sono validamente costituite con la presenza di tutti gli amministratori, di tutti i sindaci effettivi e di tutti i soci, qualora gli intervenuti si dichiarino informati degli argomenti da trattare.

ART. 14 - QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI

L'assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti, in proprio o rappresentati, più della metà dei soci aventi diritto al voto; le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L'assemblea ordinaria in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti o rappresentati.

L'assemblea straordinaria, qualora la legge non richieda per determinati argomenti una maggioranza fissa più elevata, delibera in prima convocazione con il voto favorevole della maggioranza dei soci ed in seconda con il voto favorevole di almeno un terzo dei soci.

ART. 15 - DIRITTO DI VOTO

Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultino iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi e che non siano in mora nei versamenti della quota sottoscritta.

Ciascun socio ha diritto a un voto qualunque sia il numero di quote sottoscritte.

La votazione sarà segreta in caso si tratti di decisioni riguardanti persone indicate singolarmente.

Le modalità delle votazioni saranno di volta in volta stabilite dall'assemblea.

I soci che non possono intervenire personalmente hanno la facoltà di farvisi rappresentare soltanto da altri soci mediante delega scritta: ciascun socio non può rappresentare più di altri tre soci nelle assemblee ordinarie e più di uno nelle assemblee straordinarie.

ART. 16 - ORGANI STATUTARI

Sono:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- il Collegio Sindacale.
- il Collegio dei Provisori.

ART. 17 - PRESIDENTE E SEGRETARIO DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione ed in sua assenza dal Vice Presidente o da persona eletta dagli intervenuti.
Il Segretario dell'Assemblea è di norma il Segretario del Consiglio di Amministrazione.

ART. 18 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di amministrazione è composto da 3 (tre) a 9 (nove) membri eletti dall'assemblea tra un elenco di soci proposti dal Comitato CRI.

Gli amministratori durano in carica per tre anni e sono eventualmente rieleggibili.

L'Assemblea o il Comitato CRI possono revocare in ogni momento la fiducia ad uno o tutti i membri del Consiglio di amministrazione, che in tal caso decadono immediatamente dalla carica.

Gli amministratori non hanno diritto a compensi, salvo che non lo deliberi l'assemblea che ne stabilisce le forme e l'entità, e sono esonerati dal prestare cauzione.

Il Consiglio di amministrazione è presieduto dal Presidente del Comitato CRI e, in caso di suo impedimento da un vice presidente eletto dal consiglio di amministrazione nel suo seno.

Il Consiglio di amministrazione inoltre dovrà scegliere un segretario le cui mansioni responsabili saranno stabilite dal consiglio stesso o per regolamento.

Ai sensi dell'art. 2381 C.C. il consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni a uno o più dei suoi membri oppure ad un comitato esecutivo, determinando i limiti della delega.

Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente o da chi lo sostituisce tutte le volte che egli lo riterrà utile oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due terzi dei consiglieri.

La convocazione è fatta nella maniera più idonea ad informarne i componenti del consiglio e nei casi di urgenza anche a mezzo

*Antonio Salvatore
curatore fallimentare*

Imu Dea



telefono o telegramma; in ogni caso i consiglieri ed i sindaci effettivi devono essere informati almeno 24 (ventiquattro) ore prima della riunione, anche sugli argomenti che saranno trattati. Il consiglio di amministrazione si riunisce e delibera validamente anche in mancanza delle predette formalità qualora siano presenti tutti i componenti ed i sindaci effettivi e gli stessi dichiarino di essere informati sugli argomenti da trattare.

Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti e le delibere sono valide con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

ART. 19 - POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della società. Esso può deliberare su tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che comunque rientrino nell'oggetto sociale, fatta eccezione per quelli che, ai sensi di legge o del presente statuto, sono di esclusiva competenza dell'assemblea.

ART. 20 - RAPPRESENTANZA

La firma e la rappresentanza sociale spettano al presidente del consiglio di amministrazione, il quale, perciò, può compiere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale. In caso di assenza o impedimento del presidente, tutti i poteri a lui attribuiti aspettano al vice presidente, qualora sia stato nominato e, in mancanza o nell'assenza di questo, a un consigliere designato dal consiglio.

Il presidente o chi lo sostituisce potrà delegare la firma sociale ad altro consigliere oppure ad estranei al consiglio, con l'osservanza delle norme di legge vigenti al riguardo.

ART. 21 - COLLEGIO SINDACALE

Il collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti eletti dall'assemblea anche fra i non soci, su proposta del Comitato CRI.

L'assemblea nominerà anche il presidente del collegio.

I sindaci durano in carica per tre anni e sono eventualmente rieleggibili.

Per il compenso ai sindaci si applicano le disposizioni contenute nell'art. 18 concernente i compensi degli amministratori; qualora però, l'assemblea stabilisca che i sindaci debbano essere remunerati, il compenso dovrà essere fissato prima o all'atto della nomina.

Sui sindaci gravano tutti i doveri ed i compiti stabiliti per legge.

ART. 22 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il collegio dei probiviri è composto di tre membri, nominati dall'assemblea ordinaria ogni tre anni.
I componenti del collegio giudicano, quali amichevoli compositori e con dispensa da ogni formalità di procedura, su qualunque controversia dovesse insorgere fra i soci o fra i soci e la cooperativa.
La pronuncia del collegio dei probiviri sarà inappellabile ed accettata comunque dalle parti in conflitto.

ART. 23 - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Al verificarsi di una causa di scioglimento della cooperativa, l'assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, stabilendone i poteri.
Il patrimonio sociale netto risultante dal bilancio di liquidazione, previo rimborso ai soci del capitale versato e rivalutato ai sensi dell'art. 7 della legge n° 59/1992 e dei dividendi eventualmente maturati, deve essere destinato a fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge n° 59 del 31-1-1992. Qualora la legge e le condizioni lo consentano, in alternativa a quanto precede, il patrimonio netto residuo potrà essere devoluto al Comitato Provinciale di Perugia della Croce Rossa Italiana.

ART. 24 - RINVIO

Per tutto quanto non è regolato dall'atto costitutivo, di cui il presente statuto fa parte integrante, si fa espresso rinvio alle disposizioni legislative in materia di società cooperative a responsabilità limitata ed in particolare alle disposizioni regolanti le società cooperative sociali.

Antonio Salvatore
Franco Bacci
Carlo Pignatelli
Eugenio Baldoni
Luigi Pignatelli
Luigi Pignatelli
Eugenio Bacci
Giovanni Bernasconi
Anna Maria
Giovanni Pignatelli

Antonio Salvatore
Franco Bacci
Carlo Pignatelli
Eugenio Baldoni
Luigi Pignatelli
Luigi Pignatelli
Eugenio Bacci
Giovanni Bernasconi
Anna Maria
Giovanni Pignatelli

